

Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2010²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 26 febbraio 2010³ tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale dichiara al Governo dei Paesi Bassi che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

² Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica dei Paesi Bassi.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS **101**

² FF **2010** 5057

³ RS ...; FF **2010** 5079

